



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
157	01/08/2025	6012	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 141 del 28/10/2021 per lo stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi con sede in Atripalda (AV) alla via Spineta 79" - Proponente IRPINIA RECUPERI SRL - CUP 10091

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. [77 del 16 dicembre 2011](#), è stato approvato il nuovo ordinamento;
- c. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- d. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- e. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l’*“Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”*;
- f. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, è stata revocata la D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- g. con D.G.R.C. n. 428 del 02/08/2022 le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate all’Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali (già Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali);
- h. con D.P.G.R. n. 94 del 15/09/2023 è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale 60 12 00;
- i. ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente”*;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 70837 del 11/02/2025 contrassegnata con CUP 10091, la IRPINIA RECUPERI SRL, con sede in Atripalda (AV) in Contrada Tufarole n. 72, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *“modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 141 del 28/10/2021 per lo stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi con sede in Atripalda (AV) alla via Spineta 79”*;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'ing. Domenico Capocotta ed all'ing. Giandonato D'Andrea, funzionari dell'US 60 12 00;
- c. con nota prot. reg. n. 75498 del 13/02/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 14/02/2025, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. è stata acquisita la nota di seguito elencata:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota acquisita a mezzo pec in data 26/03/2025;
- e. su specifica richiesta prot. reg. n. 164840 del 01/04/2025, la IRPINIA RECUPERI SRL ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 214087 del 29/04/2025;
- f. il proponente IRPINIA RECUPERI SRL ha trasmesso integrazioni volontarie a mezzo pec in data 30/04/2025, in data 23/05/2025 ed in data 04/07/2025.

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16/07/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dai funzionari sopra citati, dei quali di seguito si riporta la relazione come da verbale, si è espressa come riportato:

“La Commissione ha già esaminato nella seduta del 19.06.2025 e ha deciso quanto segue: “La Commissione dopo ampia discussione decide di rinviare l'espressione del parere per approfondimenti istruttori”

Premesso che la presente scheda istruttoria ha ad oggetto l'analisi dello Studio Preliminare Ambientale revisionato a seguito della richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali nota prot. reg. PG/2025/0164840 del 01/04/2025, unitamente all'istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al progetto di “Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 141 del 28/10/2021 per lo stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi con sede in Atripalda (AV) alla via Spineta 79” proposto dalla società Irpinia Recupero S.r.l.

L'istruttoria esula da precedenti fasi autorizzative ed è finalizzata alla valutazione dei possibili impatti negativi e significativi delle opere in progetto sulle componenti ambientali; restano in capo al Proponente e al Progettista le responsabilità inerenti all'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento. Si evidenzia che la presente istruttoria prende in considerazione le opere a farsi descritte e riportate nello SPA e successive integrazioni e che eventuali modifiche da apportare all'intervento de quo dovranno essere sottoposte a nuove valutazioni di impatto ambientale

Ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente e dal Progettista occorre riconoscere la veridicità dovuta, in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria.

La verifica di assoggettabilità si rende necessaria in quanto la Società proponente intende apportare una "modifica sostanziale" all'impianto in questione e quindi all'attività di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi esercitata nell'impianto sito in Atripalda (AV) alla via Spineta 79.

Allo stato attuale l'impianto è autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 141 del 28/10/2021 rilasciato dalla U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

L'oggetto della presente modifica sostanziale riguarda:

- *Inserimento di un trituratore alimentato ad energia elettrica modello K15/150 della casa costruttrice SATRIND, da installare all'interno del capannone e da adibire alla riduzione volumetrica degli scarti non riciclabili (EER 19.12.12) e quelli in plastica recuperabili (EER 19.12.04) provenienti dall'attività di cernita e selezione dei rifiuti;*
- *Inserimento di un trituratore alimentato a gasolio modello HB 370 della casa costruttrice FORUS, dotato di nastro deferrizzatore, da installare sul piazzale esterno, adibito alla riduzione volumetrica dei rifiuti di legno selezionati, i quali, una volta triturati, usciranno col codice EER 19.12.07. Gli scarti derivanti dall'attività di selezione dei rifiuti in legno subiranno una riduzione volumetrica nel trituratore SATRIND K15/150 e poi eventuale pressatura in balle. Anche in quest'ultimo caso il codice EER è il 19.12.12.;*
- *Rimodulazione del lay-out e dei quantitativi dei rifiuti pericolosi e non, consistente in un lieve aumento dei quantitativi massimi di rifiuti non pericolosi (sottoposti a stoccaggio e trattamento) dagli attuali **30.000 t/a** fino a **31.850 t/a** (aumento del 6% circa), una rilevante diminuzione del quantitativo massimo dei rifiuti pericolosi (per rimodulazione dei singoli quantitativi) dagli attuali **2.850 t/a** fino a **501 t/a** (diminuzione del 82% circa);*
- *Lieve aumento della potenzialità di trattamento dagli attuali **100 t/g** fino ad un massimo **106 t/g** (aumento del 6% circa).*
- *Eliminazione dei seguenti codici EER, attualmente autorizzati, EER 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11, EER 110501 zinco solido; EER 170404 zinco, EER 170406 stagno, EER 190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti, EER 190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17, EER 100210 scaglie di laminazione, EER 110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113, EER 110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05;*
- *Inserimento dei seguenti nuovi codici EER, EER 160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose ed EER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.*

Per quanto sopra descritto, considerati e valutati gli elementi riportati dal Proponente:

- *nell'elaborato Studio Preliminare Ambientale (SPA) trasmesso unitamente all'istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 acquisita al prot. reg. n. 70837 del 11/02/2025;*
- *nella documentazione presentata dal proponente a riscontro della richiesta di chiarimenti e integrazioni richieste da questo Ufficio Speciale "Valutazioni Ambientali" con prot. n. PG/2025/0164840 del 01/04/2025;*
- *nelle ulteriori integrazioni spontanee inviate dal proponente tramite PEC il 23/05/2025;*

considerato che:

- nel periodo di osservazione è pervenuta tramite PEC la nota prot. n.13001/2025 del 26/03/2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la quale rappresenta che "...questa Autorità di bacino distrettuale comunica, nell'ambito della procedura in oggetto e per i soli aspetti di competenza, di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto";
- non sono pervenute osservazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto né da parte del pubblico;
- nello Studio Preliminare Ambientale e nei relativi allegati vengono mostrati in maniera dettagliata le modifiche che si intendono apportare all'impianto in oggetto, i probabili impatti ambientali e le diverse misure di mitigazione previste per ridurre al minimo gli eventuali impatti;

considerato altresì, che le modifiche proposte:

- ✓ non modificano le geometrie e le volumetrie degli edifici;
- ✓ non comporteranno ampliamenti dell'intera superficie impiantistica rispetto a quelle attualmente già autorizzata;
- ✓ non modificano il suolo con nuovi interventi di impermeabilizzazione;
- ✓ saranno realizzate nell'area di sedime dell'impianto assentito senza determinare apprezzabili variazioni sul paesaggio già fortemente antropizzato o avere impatti sul fattore biodiversità che ha subito di fatto, nel tempo, una grossa alterazione e frammentazione;
- ✓ non comporterà sfruttamento di ulteriori risorse naturali, essendo l'impianto già esistente, inserito in area classificata "Zona Omogenea D2 - Produttiva di ristrutturazione e integrazione" del P.R.G. e dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività;
- ✓ non determinerà un aumento significativo del traffico veicolare indotto rispetto a quanto attualmente autorizzato;
- ✓ non avrà effetti significativi sulla componente atmosfera in quanto non determinerà un aumento significativo delle emissioni in atmosfera, visto l'utilizzo di un sistema di abbattimento del tipo scrubber e le specifiche procedure gestionali;
- ✓ non avrà effetti significativi sulla componente acustica, come asserito dal proponente sulla base della valutazione effettuata dal tecnico competente in acustica ambientale Ing. Emanuele Edmondo Scafuto e riportata nell'allegato allo SPA "Relazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico";

preso atto:

- ✓ di quanto dichiarato dalla Società e dal Tecnico professionista incaricato in merito alla conformità del progetto allegato all'istanza de quo con il progetto presentato ai Vigili del Fuoco a cui è stato rilasciato il parere favorevole con prot. 5949 del 13/03/2024 pratica VVF 60538 ed in merito al non superamento in nessun momento dei quantitativi massimi stoccabili di materiali infiammabili e quindi di non aggravio dei carichi di incendio definiti nel menzionato progetto antincendio;
- ✓ di quanto dichiarato dal Tecnico incaricato nella relazione tecnica asseverata in merito al non assoggettamento dell'impianto al D.Lgs 105/15 (Direttiva Seveso III) relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- ✓ di quanto dichiarato dal Tecnico incaricato nella relazione nominata "DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI";

dunque, appare possibile ritenere corretta la conclusione formulata nello Studio Preliminare Ambientale secondo cui gli impatti ambientali (come definiti all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06) prodotti dal progetto di "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 141 del 28/10/2021 per lo stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi con sede in Atripalda (AV) alla via Spineta 79" non siano da considerarsi significativi e negativi. Pertanto,

SI PROPONE

alla Commissione VIA di escludere il progetto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, demandando alla fase autorizzativa la verifica di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie e precisando che l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la relativa autorizzazione anche con riferimento per

la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 è di competenza della "UOD Autorizzazione Rifiuti" territorialmente competente.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Giandonato D'Andrea e dall'ing. Domenico Capocotta e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”;

- b. la IRPINIA RECUPERI SRL ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. che per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R. n. 94 del 15/09/2023;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 428 del 02/08/2022;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall'ing. Domenico Capocotta e dall'ing. Giandonato D'Andrea ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 16/07/2025, il progetto "modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 141 del 28/10/2021 per lo stabilimento di stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi con sede in Atripalda (AV) alla via Spineta 79", proposto dalla IRPINIA RECUPERI SRL, con sede in Atripalda (AV) in Contrada Tufarole n. 72, demandando alla fase autorizzativa la verifica di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie e precisando che l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la relativa autorizzazione anche con riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 è di competenza della "UOD Autorizzazione Rifiuti" territorialmente competente.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”.*
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente IRPINIA RECUPERI SRL;
 - 6.2. all' ARPAC - Dipartimento di Avellino
 - 6.3. all' ASL_Avellino - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Medicina del Lavoro
 - 6.4. all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 - 6.5. alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino
 - 6.6. all' Ente d'Ambito ottimale (EDA) per la gestione dei rifiuti – Avellino
 - 6.7. al Comune di Atripalda
 - 6.8. alla Provincia di Avellino
 - 6.9. alla 50 17 05 - U.O.D. Autorizzazioni ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino
 - 6.10. al competente ufficio 40 01 02 - Affari generali - Supporto logistico per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO